

N. R.G. 363/2021



TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA

SEZIONE LAVORO CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 363/2021

Il G.I., dato atto che l'udienza odierna è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 221, 4° c., d.l. 34/20 e che entrambe le parti hanno depositato proprie note, pronuncia l'allegata ordinanza senza darne lettura.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA

SEZIONE CONTROVERSIE DEL LAVORO

IL GIUDICE

DOTT. MAURO DALLACASA

Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 363 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2021,

— (Avv. M. Paggi),

c o n t r o

Azienda Ulss 6 Euganea (Avv. F. Calò)

Regione Veneto (contumace),

ISCRIZIONE AL SSN

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente, cittadina marocchina, madre della moglie del cittadino italiana [redacted] con lo stesso convivente e a suo carico, titolare di carta di soggiorno UE per familiari di cittadino italiano, ha chiesto che si accerti il suo diritto all'iscrizione ordinaria e gratuita al servizio sanitario nazionale, disponendosi anche la restituzione delle somme eventualmente corrisposte per l'iscrizione.



L'Iscrizione richiesta è stata negata dalla Aulss 6 Euganea, ritenendo l'Azienda sanitaria, sulla scorta di una delibera della Regione Veneto, che alla fattispecie debba essere applicato l'art. 29, c. 3° lett. b), d.lgs. 286/98. Tale disposizione, occupandosi del ricongiungimento del familiare dello straniero, stabilisce che colui che chiede il ricongiungimento debba provvedere ad una assicurazione sanitaria a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne, ovvero all'iscrizione al Servizio sanitario, previo pagamento di un contributo da determinarsi con decreto del Ministero del lavoro.

La ricorrente ha richiamato a fondamento del suo diritto l'art. 63, c. 2°, l. 833/78, istitutiva del servizio sanitario nazionale, secondo cui "i cittadini di cui al comma precedente soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono tenuti a versare annualmente un contributo per l'assistenza di malattia..., valido anche per i familiari" privi di redditi; nonché l'art. 19, 2° c., d.lgs. 30/07 (attuativo della direttiva 2004/38/CE), per il quale "ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo dell'applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente", e l'art. 23 d.lgs. ult. cit., per cui "le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano anche ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana".

In giudizio si è costituita la sola Azienda Aulss 6 Euganea, mentre la Regione Veneto è rimasta contumace.

Va altresì preliminarmente rilevato, in relazione alle eccezioni svolte dall'Azienda sanitaria, che il carattere discriminatorio di un atto o di un comportamento si trae dall'effetto che produce, che deve consistere in un trattamento peggiore subito da un soggetto in ragione di una sua qualità o condizione personale, quando tale qualità o condizione non costituisca ragionevole motivo di una diversità di trattamento.



Il carattere discriminatorio sussiste anche quando l'atto o il comportamento è imposto da provvedimenti amministrativi, o anche dalle legge, se essa viola fonti giuridiche superiori e segnatamente quelle di matrice europea.

Va poi rilevato che sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito, avendo la ricorrente residenza in (). Ella poi fa valere un diritto soggettivo, che, se ritenuto sussistente, comporta la disapplicazione degli atti amministrativi che lo negano.

Soggetto passivo di tale diritto, cioè soggetto chiamato in ipotesi a riconoscerlo, è l'Azienda Ulss convenuta in giudizio, e non altri, ancorchè gli atti dell'Azienda che riguardano la ricorrente siano coerenti a provvedimenti in senso lato normativi provenienti dalla Regione.

Nel merito, gli artt. 29 e 34 del d.lgs. 286/98 riguardano l'iscrizione al SSN dello straniero e dei suoi familiari, mentre il caso in esame attiene all'iscrizione al SSN dei familiari di cittadino italiano, quindi di cittadino UE. L'art. 29 d.lgs. suddetto tratta in particolare del ricongiungimento allo straniero dei familiari di questi, ed è in relazione a tale ricongiungimento che il comma terzo, lettera b bis) richiede, come condizione alternativa, l'esistenza di una assicurazione sanitaria o il pagamento di un contributo al SSN, come condizione di iscrizione.

L'art. 34 poi, sancendo l'obbligo di iscrizione al SSN degli stranieri regolarmente soggiornanti, specifica che tale iscrizione comporta "parità di trattamento e uguali diritti e doveri", aggiungendo anche che l'assistenza spetta anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti: il che manifesta una prima irragionevolezza e disparità di trattamento, perché, al di fuori del caso di domanda di ricongiungimento (di familiari evidentemente a quel momento non ancora residenti), i familiari a carico dello straniero sono iscritti al SSN alle stesse condizioni del cittadino.

L'art. 63 l. 833/78, nello stabilire l'obbligo di assicurazione sanitaria per i cittadini, pone a carico solo di coloro che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi il pagamento di un contributo di malattia.

Come detto, le medesime condizioni di iscrizione valgono per gli stranieri legalmente soggiornanti.

Il discorso potrebbe forse concludersi qui, dovendo solo aggiungersi che gli artt. 19 e 23 d.lgs. 30/07 evidenziano ancor più la discriminazione, ove si ponga a confronto la posizione del cittadino UE parente di un cittadino UE con quella del cittadino non UE parente di un cittadino UE, quest'ultimo venendo discriminato, perché a lui sarebbe preclusa l'iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN. E ciò nonostante che l'art. 19, 2° c., d.lgs. 30/07 equipari la loro posizione a quella dei cittadini UE e che l'art. 2 dello stesso d.lgs. espressamente includa tra i "familiari" gli ascendenti diretti a carico. Ed è chiaro che la libertà di soggiorno sarebbe gravemente compromessa ove fosse preclusa la possibilità di accesso a servizi pubblici essenziali a parità di condizioni con i cittadini UE. Nemmeno può dirsi che la materia della sanità pubblica non rientri nel campo di applicazione del Trattato, perché l'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che ha il medesimo valore giuridico del Trattato, riconosce ad ogni persona il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali.

A fortiori, la discriminazione emerge dalla delibera della giunta regionale veneta n. 753 del 4.06.19 e in particolare dal punto 3.2.4. dell'allegato A. Tale disposizione riguarda i titolari di carta di soggiorno UE per i familiari di cittadino dell'UE/Italiano non aventi la cittadinanza di uno Stato membro UE (tale è il caso in esame). Orbene, la disposizione riconosce a queste persone l'iscrizione obbligatoria al s.s.n., come è dovuto, escludendola però per i genitori ultra sessantacinquenni entrati dopo il 5.11.08; introducendo così un ulteriore fattore di discriminazione in ragione dell'età.

La ricorrente ha ottenuto l'iscrizione ordinaria al SSN per l'anno 2020, ma nonostante la richiesta, l'iscrizione non le è stata rinnovata per l'anno 2021.

Da ultimo l'azienda convenuta ha allegato l'iscrizione provvisoria al Servizio sanitario nazionale "con riserva di chiedere agli interessati il versamento del contributo dovuto ai sensi del D.M. 8 ottobre 1986 nel caso sia confermata in via giurisdizionale la legittimità delle disposizioni contenute in relazione alla presente fattispecie, nella DGR 753/2019".

Ne deriva dunque che non può dirsi cessata la materia del contendere.



La ricorrente non allega di avere pagato il contributo richiesto al fine dell'iscrizione. Perciò non deve provvedersi alla restituzione.

Sono dovute le spese di causa.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa,
dichiara il diritto di [] di iscriversi al SSN alle stesse condizioni dei cittadini
italiani;

condanna la Aulls 6 Euganea a rifondere le spese di causa, che liquida in € 5000,00 di compensi,
oltre spese generali, cp e iva;

compensa le spese con la Regione Veneto.

Così deciso in Padova, li 14.05.21.

Il Giudice est.

Dott. Mauro Dallacasa

